

Circolare n. 30 SC/cg  
9 settembre 2016

**AMBIENTE - Legge  
154/2016 - Sfalci e potature  
provenienti dalla  
manutenzione di parchi  
e giardini - Precisazioni  
riguardanti l'esclusione  
dal regime dei rifiuti**

Con riferimento alla circolare del Servizio, n. 27 del 05/07/2016 in tema di sfalci e potature provenienti dalla manutenzione del verde (giardini, parchi, aree cimiteriali), si precisa che tali scarti vegetali sono esclusi dal regime dei rifiuti di cui alla Parte IV del Codice ambientale solo qualora destinati alle pratiche agricole, o utilizzati in agricoltura o per la produzione di energia da biomasse.

Come illustrato nella citata circolare del Servizio, dopo la modifica apportata dal Collegato Agricolo (Legge 154/2016), il testo dell'art. 185 del Codice ambientale, recita:

«Art. 185. Esclusioni dall'ambito di applicazione

1. **Non rientrano** nel campo di applicazione della Parte Quarta del presente decreto:

lett. f): le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all'art. 184, comma 2, lett. e), e comma 3, lett. a [ cioè: i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; e da attività agricole e agroindustriali ], nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».

Ciò significa, in sostanza, che per il trasporto di scarti vegetali quali sfalci e potature provenienti dalla manutenzione di giardini e parchi, non sarà più necessario compilare il formulario identificativo dei rifiuti (FIR), purché tali scarti siano destinati, come detto, alle pratiche agricole, o siano utilizzati in agricoltura o per la produzione di energia da biomasse.

Qualora, invece, questi stessi scarti vegetali -paglia, sfalci e potature provenienti dalla manutenzione del verde- vengano conferiti in impianti di compostaggio o in discarica, essi tornano ad essere considerati rifiuti ai sensi della Parte IV del Codice ambientale (dunque non ricompresi nel campo delle esclusioni di cui all'illustrato art. 185), e il loro trasporto dovrà essere necessariamente accompagnato dal FIR.